

La maternità non modifica la decorrenza del servizio - TAR Lazio sez.III 704/90 e Cons.Stato sez.V 505/91.

Tanto la decorrenza giuridica quanto quella economica del rapporto di lavoro retroagiscono alla data di assunzione (o di accettazione dell'incarico) anche se intervenuta durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza. Infatti nel periodo di gravidanza e puerperio e' inibito alla lavoratrice lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma non e' inibita la instaurazione del rapporto di lavoro.

Maternità: la costituzione del rapporto-accettazione e l'immediata astensione - TAR Lazio sez.III 1152/93, TAR Puglia - Lecce sez.I 142/98 e TAR Toscana sez.III 247/98

Il rapporto di impiego delle lavoratrici madre in astensione obbligatoria dal lavoro si instaura con l'accettazione della nomina, essendo la astensione obbligatoria equiparabile a tutti gli effetti al servizio prestato, con la conseguenza che alla lavoratrice madre e' dovuto il trattamento economico prevista dalla legge indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno assunto regolare servizio.

Maternità: l'instaurazione del rapporto di lavoro si verifica con l'accettazione della nomina - Tar Sicilia Catania sez.III 561/03 e Tar Basilicata 685/03

Qualora la lavoratrice madre, al momento della nomina, si trovi in periodo di astensione obbligatoria (equiparabile al servizio prestato), non è possibile far conseguire la decadenza dall'impiego alla richiesta avanzata dalla lavoratrice, prima della scadenza del termine del periodo di astensione obbligatoria, di avvalersi di un periodo di astensione facoltativa: l'instaurazione del rapporto di lavoro, infatti, si verifica con l'accettazione della nomina, indipendentemente dall'effettiva assunzione in servizio.

Maternità: decorrenza nomina della lavoratrice in astensione obbligatoria per maternità - Tar Abruzzo sez. l'Aquila 185/05

L'anzianità di servizio (effetti giuridici e economici) della lavoratrice in astensione obbligatoria per maternità che abbia superato un concorso presso la pubblica amministrazione non deve essere computata a partire dal giorno dell'effettiva assunzione del servizio, ma dalla data prevista per tutti gli altri concorrenti o, in subordine, a partire dall'adozione del provvedimento di nomina, in quanto il periodo trascorso in astensione obbligatoria per maternità è equiparabile al servizio effettivamente svolto.